

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2552

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1990**

---

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione  
generale dell'aviazione civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - In attesa della riforma della Direzione generale dell'aviazione civile occorre risolvere, con carattere di assoluta priorità ed urgenza, alcuni problemi riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale che vi opera.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende innanzitutto riconoscere la professionalità dei dipendenti di detta Direzione generale. Si prevede quindi l'istituzione di un fondo di incentivazione che ne accresca la produttività al fine di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali che hanno specifica incidenza sulla regolarità del traffico aereo.

Trattasi in particolare del compenso incentivante previsto dalla legge 29 dicembre 1989, n. 412, per il personale delle Amministrazioni finanziarie (Finanze, Tesoro, Bilancio, Commercio con l'estero).

Con l'articolo 2 si provvede a sanare una abnorme sperequazione in materia pensionistica tra il personale della Direzione generale dell'aviazione civile operante negli aeroporti e quella di altri dipendenti del Ministero delle finanze e del Ministero della sanità impegnati nella stessa sede di lavoro.

Infatti, con l'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302, è stata disposta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione nel computo della anzianità di servizio pari alla metà nei primi due anni di servizio e ad un terzo per il tempo successi

vo, in favore del personale operante presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali. Tale personale ha titolo alla corresponsione della indennità di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, prevista per gli impiegati in servizio presso uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiate.

L'articolo 7 della citata legge 13 luglio 1984, n. 302, ha esteso la corresponsione della suddetta indennità per località disagiate anche al personale in servizio presso gli uffici di sanità degli aeroporti posti in località disagiate.

Con decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, è stata disposta, all'articolo 6, comma 1, la estensione del beneficio *ex* articolo 2 della legge n. 302 del 1984, sopra indicato, in favore del personale in servizio presso gli uffici di sanità aerea e presso gli uffici veterinari di aeroporto; ne è rimasto fuori solo il personale dell'aviazione civile, il quale svolge le proprie funzioni in uffici nelle stesse identiche località disagiate, come anche riconosciuto in sede di applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

A ciò si provvede, come detto, con il presente disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1 - comma 1*

Per effetto dell'estensione al personale della Direzione generale dell'aviazione civile del fondo incentivante previsto, dalla legge 29 dicembre 1989, n. 412, per il personale di altre Amministrazione statali, l'onere annuo può essere calcolato come qui appresso specificato:

Livelli	Unità	Lire	Mesi	Totale in lire
3 .....	149 ×	242.000	× 11 =	396.638.000
4 .....	76 ×	265.000	× 11 =	221.540.000
5 .....	330 ×	281.000	× 11 =	1.020.030.000
6 .....	8 ×	304.000	× 11 =	26.752.000
7 .....	378 ×	320.000	× 11 =	1.330.560.000
8 .....	122 ×	336.000	× 11 =	450.912.000
9 .....	36 ×	370.000	× 11 =	146.520.000
Ispettore generale r.e. (ruolo a esaurimento) .....	5 ×	418.000	× 11 =	22.990.000
Primo dirigente ...	33 ×	523.000	× 11 =	189.849.000
Dirigente superiore	18 ×	698.000	× 11 =	138.204.000
Dirigente generale	5 ×	875.000	× 11 =	48.125.000
				3.992.120.000
Totale annuo contributi Stato = 9,60 per cento ...				383.243.520
				4.375.363.520
		Arrotondamento ...		636.480
			TOTALE ...	4.376.000.000

*Articolo 2 - comma 1*

Per quanto concerne l'estensione al personale della Direzione generale dell'aviazione civile del beneficio di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302, l'onere annuo complessivo è valutabile in lire 150.000.000. Infatti negli aeroporti operano circa 700 unità il cui servizio effettivo può calcolarsi mediamente in trenta anni. Tenuto conto di un esodo annuo di circa venti dipendenti, l'aumento di servizio è quantificabile in dieci anni.

Ai fini della determinazione dell'onere sopra indicato, viene preso in considerazione il dipendente con trenta anni di servizio, avente una base pensionabile di lire 35.500.000, che matura una pensione dell'importo di lire 25.972.000 (lire 35.500.000  $\times$  73,16 per cento).

Lo stesso dipendente, usufruendo dell'aumento convenzionale previsto dalla legge, che nella specie è di dieci anni, matura una pensione di lire 33.512.000 (lire 35.500.000  $\times$  94,40 per cento).

La differenza, pertanto, è di lire 7.540.000, che moltiplicata per 20 unità è pari a lire 150.800.000.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dall'anno 1991, un fondo incentivante pari a lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 ai fini della corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non

abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

Art. 2.

1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.526 milioni annue, a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.